

Se l'affido è condiviso, gli assegni familiari spettano al genitore collocatario

Trib. Nocera Inferiore, sez. I, ordinanza 9 ottobre 2013 (est. L. Levita)

ASSEGNI FAMILIARI – AFFIDAMENTO CONDIVISO – PERCEZIONE DELLE SOMME – GENITORE COLLOCATARIO - SUSSISTE

In caso di affidamento condiviso, la coabitazione della prole minore di età con il genitore cd. collocatario determina che sia questi il soggetto legittimato alla percezione degli assegni familiari

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato, XXX domandava condannarsi il coniuge YYY, sulla scorta del procedimento di separazione coniugale in corso, alla restituzione delle somme percepite dal resistente a titolo di assegni familiari, relativi alla figlia minore VVV, nell'arco temporale dal 23.10.2006 al 31.12.2011; il tutto, con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva il resistente, contestando le avverse deduzioni con analitiche argomentazioni e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Alla presente udienza, in assenza di ulteriori approfondimenti istruttori per effetto della documentazione in atti, questo Giudice provvedeva ex art. 702-ter, comma quinto, c.p.c., alla luce delle risultanze istruttorie e sulla scorta dell'autorevole insegnamento di Cass. Civ., Sez. I, 9 giugno 2010 n. 13896: "Il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo (derivante dall'articolo 111, secondo comma, della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli articoli 127 e 175 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'articolo 101 c.p.c. da effettive garanzie di difesa (articolo 24 della Costituzione) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (articolo 111, secondo comma, della Costituzione), dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti".

La domanda è fondata e deve trovare accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono.

Viene in rilievo, nella presente vicenda, l'art. 211, legge 19 maggio 1975, n. 151, a mente del quale il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il coniuge affidatario del figlio minore ha diritto a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all'altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest'ultimo sia parte, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione

consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione. Gli assegni familiari per il coniuge, consensualmente o giudizialmente separato invece, in mancanza di una previsione analoga al citato art. 211, spettano al lavoratore, cui sono corrisposti per consentirgli di far fronte al suo obbligo di mantenimento ex art. 143 e 156 c.c. (Cass. Civ., Sez. VI, 23 maggio 2013, n. 12770; Cass. Civ., Sez. I, 1 dicembre 2011, n. 25707; Trib. Bari, Sez. I, 18 gennaio 2008, n. 154), con la conseguenza che, se nulla al riguardo è stato pattuito dalle parti in sede di separazione consensuale (ovvero è stato stabilito dal giudice in quella giudiziale), deve ritenersi che nella fissazione del contributo per il mantenimento del coniuge si sia tenuto conto anche di questa particolare entrata (Cass. Civ., Sez. I, 2 aprile 2003, n. 5060).

Tanto premesso, va nondimeno evidenziato che la riforma del 2006 ha introdotto la figura dell'affido condiviso come epilogo naturale del procedimento di separazione.

Il legislatore non si è invece occupato anche dell'art. 211 della legge n. 151/1975, giacché all'epoca della sua redazione il minore affidato al coniuge era anche evidentemente con lui convivente.

A seguito della riforma, ritiene il Tribunale che la ratio della norma sia quella di garantire un supporto al nucleo familiare, ragion per cui gli assegni non possono che spettare al genitore con il quale i figli minori convivono e ciò anche nell'ipotesi in cui sia stato disposto dal Tribunale l'affidamento condiviso.

Se ne deduce, applicando i suesposti principi alla presente vicenda processuale, che la coabitazione della minore con la madre originariamente disposta in sede presidenziale individui quest'ultima quale soggetto legittimato alla percezione degli assegni familiari, ragion per cui la domanda di restituzione – trasferimento (se si accolga la tesi dell'acquisto a titolo originario ovvero a titolo derivativo) di tali somme è fondata e va accolta.

Né rilevano, a tal fine, le conclusioni espresse dalle circolari INPS invocate da parte resistente, stante la loro natura meramente amministrativa e di fonte di secondo grado, inidonee a scalfire la conclusività del dato normativo qui tratteggiato.

L'accoglimento della domanda importa la condanna del resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 4.305,62 (quale risultante dalla sommatoria aritmetica delle somme percepite dal lavoratore a far data dal 23.10.2006 al 31.12.2011), oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.

Conforta il convincimento del Tribunale il costante dictum della recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non

menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 luglio 2010, n. 17097).

Siffatte complessive argomentazioni risultano quindi – ad avviso di questo Giudice – esaustive nell’esplicazione dell’accoglimento delle ragioni di parte ricorrente e della conseguente inaccogliibilità delle tesi di parte resistente; sul punto, peraltro, la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. II, 18 maggio 2011, n. 10921) ha di recente evidenziato che “perché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’articolo 132, n. 4, e degli articoli 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dare conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica e adeguata dell’adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. Non può, pertanto, imputarsi al detto giudice d’aver omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l’una né l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa all’esigenza d’adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé idonee e sufficienti a giustificarlo”. Se ne deduce che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto a occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all’articolo 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013, n. 4346; Cass. Civ., Sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451; Cass. Civ., Sez. III, 27 settembre 2011, n. 19748). L’analisi globale degli elementi di causa, la peculiarità della questione (caratterizzata dalla complessità Pagina 3 di 4

della vicenda in punto di fatto e dalla commistione di profili di diritto civile ed amministrativo, in un quadro normativo poco perspicuo, vieppiù complicato dalla succitata circolare INPS, asseverativa delle ragioni del resistente), la natura delle parti in causa e le ragioni della decisione adottata, consentono di ritenere senza dubbio sussistenti gravi ed eccezionali motivi (desumibili anche intuitivamente dal tenore della decisione: Cass. Civ., Sez. III, 31 marzo 2010, n. 7853; Cass. Civ., Sez. III, 30 marzo 2010, n. 7766) per compensare integralmente fra le parti le spese di lite (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 15 febbraio 2006, n. 3282: “Il giudice di merito può compensare le spese di lite per giusti motivi senza obbligo di specificarli e la relativa statuizione, assistita da una presunzione di conformità a diritto, non è censurabile in cassazione, poiché il riferimento a «giusti motivi» di compensazione denota che il giudice ha tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale si evince dalle statuizioni relative ai punti della controversia”. Cfr. anche Cass. Civ., Sez. III, 31 gennaio 2008, n. 2397: “Il potere del giudice di compensare le spese processuali per giusti motivi non è in contrasto con il principio dettato dall’art. 24, primo comma, Cost., giacché il provvedimento di compensazione non costituisce, per la parte, ostacolo alla difesa dei propri diritti, non potendosi estendere la

garanzia costituzionale dell'effettività della tutela giurisdizionale sino a comprendervi anche la condanna del soccombente al rimborso delle spese". Da ultimo, cfr. anche Cass. Civ., Sez. II, 27 settembre 2010, n. 20324 e Cass. Civ., Sez. Lav., 14 gennaio 2010, n. 514: "Deve ritenersi adeguatamente motivato il provvedimento di compensazione delle spese del giudizio che faccia riferimento alla natura del giudizio e alle questioni devolute").

P. Q. M.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Luigi Levita, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 4.305,62, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Nocera Inferiore, 9 ottobre 2013.

Il Giudice

dott. Luigi Levita

IL CASO.it